

La circolare delle Entrate della settimana scorsa ha chiarito qualche ultimo dubbio sul tema

Voluntary disclosure, ultimo appello per i capitali all'estero

Pagine a cura di **GABRIELE VENTURA**

Voluntary disclosure, ultima chiamata per il rimpatrio dei capitali. Una volta chiusa questa finestra, infatti, chi detiene attività non dichiarate fuori dall'Italia perderà di fatto la disponibilità delle stesse e dovrà farsi carico di un elevato rischio di accertamento da parte del fisco.

Dall'altro lato, però, sono ancora molteplici i dubbi interpretativi di fronte ai quali si trovano i maggiori fiscalisti italiani, nonostante gli ultimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate della settimana scorsa (si veda *ItaliaOggi* del 12 agosto). A partire dalla difficoltà di ricostruire nel dettaglio strutture estere societarie con sufficiente chiarezza e precisione affinché possano essere intelleggibili per il fisco. O ancora, da sciogliere restano le incertezze riguardo gli effetti penali della procedura e il riconoscimento del *foreign tax credit* sui redditi oggetto di disclosure: aspetti che si riflettono sulla scelta stessa del contribuente di aderire o meno alla procedura. È il parere degli avvocati degli studi legali che si stanno cimentando nella difficile assistenza ai clienti che optano per la voluntary disclosure. Già, perché l'assistenza, da parte del professionista, deve essere a 360 gradi: tenendo conto, per esempio, di tematiche successorie, eventuali violazioni del codice dei beni culturali, o ancora dei risvolti penali della condotta del cliente. E proprio dalla preparazione del fiscalista dipende la riuscita o meno della procedura.

I chiarimenti delle Entrate. Secondo gli studi legali, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E del 16 luglio scorso, non sciolgono i principali nodi interpretativi. «Viene previsto che con riferimento dei prelievi non opera alcuna presunzione di redditività, con l'eccezione dei soggetti imprenditori», afferma

Massimo Antonini di **Chiomenti**, «sul medesimo fronte viene altresì chiarito che prelievi periodici possono essere considerati destinati al consumo personale, senza assolvimento di particolari oneri probatori». «Uno dei principali temi interpretativi non ancora chiarito», continua Antonini, «attiene alle cassette di sicurezza, in quanto non viene previsto un criterio di imputazione temporale delle somme e valori in esse detenute».

Secondo **Sebastiano Sciliberto** e **Marco Melisse** di **Eversheds** «i chiarimenti forniti dalle Entrate sono da valutare sicuramente in maniera positiva, in quanto hanno cercato di dare risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti sollevati dagli operatori soprattutto in relazione alla tipologia di operazioni da includere o meno nella voluntary». «Tra le principali questioni da sciogliere», continuano i partner di **Eversheds**, «riteniamo meritevoli di segnalazione le incertezze in merito agli effetti penali della procedura ed al riconoscimento del *foreign tax credit* sui redditi oggetto di disclosure».

A parere di **Eugenio Briguglio** e **Gianluca Boccalatte** di **Biscozzi Nobili**, invece, i chiarimenti delle Entrate «non sono ancora sufficienti a dissipare tutti i dubbi con cui deve fare i conti il soggetto che deve valutare l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria. In particolare modo, continuano a creare problemi applicativi il conteggio analitico dei redditi di capitale e l'incertezza sulle concrete modalità con cui l'Agenzia delle entrate, al momento di liquidare le somme da versare per perfezionare la regolarizzazione, valuterà le prove e le informazioni con riferimento ai prelievi relativi alle attività detenute all'estero».

Quando aderire. Altro aspetto decisivo, per il professionista, è la valutazione delle conseguenze che comporta l'adesione alla voluntary rispetto ad altre forme di autodenuncia, come il ravvedimento operoso. «La nostra posizione», spiega **Tancredi Marino** di **Pavia e Ansaldo**, «è che, alla luce della

Le criticità ancora aperte, secondo gli avvocati tributaristi

Studio legale	Criticità
Allen&Overy	La posizione dei procuratori o soggetti delegati ad operare su un conto intestato ad altri
Biscozzi Nobili	Il conteggio analitico dei redditi di capitale e l'incertezza sulle concrete modalità con cui l'Agenzia delle entrate, al momento di liquidare le somme da versare per perfezionare la regolarizzazione, valuterà le prove e le informazioni con riferimento ai prelievi relativi alle attività detenute all'estero
BP&Associati	Il cliente si aspetta una sanatoria ma poi si trova di fronte a un impianto normativo molto diverso e penalizzante
Chiomenti	Cassette di sicurezza: non viene previsto un criterio di imputazione temporale delle somme e valori in esse detenute
Dla Piper	I rapporti con Unico 2015, anche in tema di riservatezza. Ci vorrebbe almeno la possibilità di conferire in mandato fiduciario retroattivo. Poi anche sulla valorizzazione degli attivi occorre qualche semplificazione.
Eversheds	Incerezze in merito agli effetti penali della procedura ed al riconoscimento del <i>foreign tax credit</i> sui redditi oggetto di disclosure
Facchini Rossi Soci - Studio Tributario	Servono semplificazioni nella determinazione dei redditi evasi e nel sistema delle prove
Legance - Avvocato Associati	Modalità applicative delle norme sulla voluntary e delle molte altre norme che entrano in gioco in occasione della trattazione delle pratiche
LS Lexjus Sinacta	La norma espone chi aderisce al rischio di accertamenti individuali e/o aziendali ed a imputazioni penali
Miccinesi e Associati	I principali nodi interpretativi attengono a molteplici aspetti relativi alla determinazione della base imponibile e alla definizione dello scopo di applicazione della voluntary disclosure stessa
Pavia e Ansaldo	Difficoltà di ricostruire strutture estere societarie/trust con sufficiente chiarezza e precisione affinché possano essere intelleggibili per l'Amministrazione finanziaria
Sts Deloitte	L'entrata in vigore del Decreto sulla certezza del diritto, l'incertezza nella valutazione dei prelievi privi di giustificativi di spesa correlati



Tancredi Marino



Antonio Tomassini



Giovanni Barbagelata



Stefano Massarotto



Pierino Postacchini

normativa attuale, la collaborazione volontaria è l'unica possibilità per regolarizzare gli attivi esteri non dichiarati al fisco italiano. Del resto, nella maggior parte dei casi, entro pochi anni le informazioni e i dati forniti dai contribuenti saranno disponibili anche ad Autorità diverse rispetto alla sola Amministrazione finanziaria, ed è pertanto consigliabile sin da ora assumere un atteggiamento collaborativo per cercare di ottenere un «soft landing».

A parere di **Antonio Tomassini** di **Dla Piper** «la voluntary disclosure è l'ultima chiamata,

qualche presunto tax haven, che probabilmente, in tempi molto brevi, non sarà più tale». «Se sono decorsi i termini di accertamento dell'imposta evasa sui redditi che hanno originato le consistenze estere», spiega invece **Pierino Postacchini** di **BP&Associati**, «sussisterebbe la convenienza ad aderire alla procedura di dichiarazione volontaria. In caso contrario, si può affermare che il legislatore abbia concepito una voluntary molto onerosa che difficilmente potrà riscontrare larga adesione da parte del contribuente». Infine, per **Giulio Azzaretto** di **Miccinesi e Associati** «il professionista dovrebbe sempre consigliare di aderire, non essendoci alternative, a prescindere da costi e altre considerazioni di opportunità».

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@class.it e **GIANNI MACHEDA** gmacheda@class.it

Bonichi: tutelarsi con un contratto

Un contratto che formalizzi gli accordi fiduciari verbali intervenuti nel passato. Perché la maggiore complessità, per l'avvocato, è proprio il reperimento delle informazioni per poter disporre di un quadro completo riguardo la situazione del cliente. Il quale spesso non riesce a ricostruire il quadro giuridico, mentre le banche estere, dall'altro lato, non sempre sono efficaci nel trasmettere la documentazione. Così, a parere di **Francesco Bonichi**, partner tax di **Allen&Overy**, nei casi più articolati una soluzione potrebbe essere appunto quella di «formalizzare con un contratto ricognitivo gli accordi verbali intervenuti nel passato, circostanziati da tutti gli elementi di fatto e di diritto del tempo».



Francesco Bonichi

Domanda. Come valuta la seconda circolare di metà luglio dell'Agenzia delle entrate?

Risposta. Ha sicuramente risolto numerosi dubbi discussi nei tanti convegni ed articoli comparsi sulla stampa negli ultimi mesi, tuttavia la materia è così complessa e la casistica così ampia e varia che non è tecnicamente possibile pretendere di trovare un chiarimento ufficiale ad ogni domanda. È rimesso agli esperti il compito di leggere ed interpretare le norme ed agli Uffici di adottare un approccio

nuovo di collaborazione con il contribuente, che nello spirito della procedura cerca un interlocutore competente ed equilibrato.

D. Quali i nodi principali che restano ancora da sciogliere?

R. Un tema a lungo dibattuto ed oggetto di vari commenti riguarda la posizione dei procuratori o soggetti delegati ad operare su un conto intestato ad altri. La circolare sostanzialmente conferma anche per tali soggetti la necessità di avvalersi della procedura volontaria in quanto detentori qualificati o meno delle attività estere. Un dubbio che si pone riguarda la presunzione di ripartizione in quote uguali delle attività finanziarie tra i soggetti intestatari di un conto.

La presunzione può naturalmente essere superata con una prova contraria che tuttavia è molto difficile da fornire, in quanto molto spesso tali intestazioni fiduciarie o procure non sono accompagnate da lettere di mandato. Giuridicamente tale presunzione può determinare situazioni complesse di intestazione di patrimoni a soggetti terzi che di fatto non ne hanno mai disposto, costringendo l'interprete ad interpretazioni anche molto distanti dalla realtà dei fatti.

Graziani: assistenza a 360°

L'assistenza ai clienti in fase di voluntary deve essere a 360 gradi. Non può limitarsi all'identificazione delle violazioni e alla predisposizione asettica delle istanze e delle relazioni illustrative, ma presuppone una consulenza completa sulla situazione del cliente e di tutti i soggetti collegati. Lo afferma **Marco Graziani**, partner di **Legance - Avvocati Associati**.



Marco Graziani

Domanda. Di recente l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla voluntary disclosure. Come li valuta, da un punto di vista tecnico?

Risposta. L'Agenzia ha chiarito solo alcuni degli aspetti su cui c'era qualche incertezza interpretativa. La maggior parte delle risposte fornite con l'ultima circolare erano scontate per chi ha dimestichezza con la materia trattata e rispondono forse a dubbi di contribuenti e professionisti con meno esperienza nel settore specifico. Su molti dei nodi da sciogliere, purtroppo, l'Agenzia non poteva pronunciarsi in via interpretativa, perché occorrerebbe un intervento del legislatore, per snellire certe procedure e regole.

D. Quali i nodi principali che restano ancora da sciogliere?

R. I nodi principali non attengono tanto all'interpretazione delle norme sulla voluntary, quanto piuttosto alle modalità applicati-

ve di queste e delle molte altre norme che entrano in gioco in occasione della trattazione di queste pratiche. Il timore è che uffici e funzionari diversi adottino un approccio non uniforme rispetto alle stesse tematiche. Sono molti i punti delicati, ad esempio quello delle liberalità indirette o quello delle molte relazioni tra voluntary domestica e internazionale. Alcune istruzioni pratiche impartite dalla Direzione Centrale dell'Agenzia agli uffici periferici permetterebbero di evitare ripetute discussioni e di snellire la trattazione delle istanze.

D. Come consigliate i clienti che chiedono informazioni sul rimpatrio dei capitali?

R. Non esiste un caso uguale all'altro. Il consiglio migliore che si può dare ad un cliente è di fidare da soluzioni preconfezionate, di raccogliere tutta la documentazione, da solo o tramite un professionista, e di discutere con un esperto della materia che possa dedicare al caso tutto il tempo necessario, ponendosi in una posizione di piena indipendenza rispetto a chi è in qualche modo «controinteressato», come ad esempio fiduciari esteri che in passato hanno fornito consulenza sulle strutture da porre in essere, banche estere presso le quali i fondi sono ancora detenuti, gestori patrimoniali esteri e così via.

Santilli: non si tratta di un'opzione

Adesione alla voluntary ostacolata dalla mancata copertura di tutti i reati connessi. Chi aderisce, infatti, è esposto al rischio di accertamenti individuali o aziendali e ad imputazioni penali legati alla illegale detenzione di capitali e asset fiscalmente non dichiarati. E questo comporta un diffuso timore nel cliente. Ne è convinto **Gianluca Santilli**, managing partner di **Ls Lexjus Sinacta**.

D. Quando e a quali condizioni può convenire la voluntary disclosure?

R. Si premette che la voluntary disclosure non è un'opzione ovvero una procedura da seguire sulla base di convenienze. Non si tratta insomma di uno scudo o un condono al quale aderire o meno ma di una sorta di «ultima spiaggia» alla quale è necessario aderire alla luce di una radicale mutazione della gestione dei capitali da parte degli intermediari, in tutto il mondo. Si deve capire e far capire che il segreto bancario non esiste più e che questo nuovo scenario oggi è mondiale e non solo italiano. Ogni transazione finanziaria nel mondo è oggetto di potenziale segnalazione e la collaborazione tra tutti i Paesi è tale e così univoca da non lasciare scampo



Gianluca Santilli

Domanda. Quali le principali problematiche di fronte alle quali si trova il professionista che deve assistere il cliente nel rimpatrio dei capitali?

Risposta. La ricostruzione della genesi dei capitali detenuti all'estero è sovente molto complessa in specie se datata o rivivente da stratificazioni. Inoltre, il calcolo analitico, che quasi sempre conviene al contribuente ma al contempo presenta oneri e difficoltà tecniche non banali, unite alla spesa inadeguata capacità delle banche estere di produrre la documentazione necessaria in tempi adeguati. Infine, la responsabilità del professionista lo espone molto in quanto non sempre il cliente espone la realtà dei fatti.

alcuno a chi voglia detenere capitali illegalmente all'estero. I pochissimi «paradisi fiscali» rimasti, sono luoghi tutt'altro che sicuri e molti di questi a breve aderiranno alla piena disclosure per non essere esclusi dalla finanza internazionale. Rifugiarsi lì o cercare strade alternative consigliate da soggetti spregiudicati o da professionisti inadeguati, espone a rischi certi con conseguenze sul piano fiscale e penale gravissimi.

Costa: più adempimenti per i contribuenti

L'Agenzia delle entrate, con la circolare di metà luglio, ha posto a carico dei contribuenti ulteriori oneri e adempimenti anche documentali eccessivamente difficili da realizzare. Per esempio, i titolari di delega devono presentare comunque una istanza ad hoc, salvo non provare a dimostrare che la procura sia stata a suo tempo rinunciata. Rimane anche l'eccessiva difficoltà della ricostruzione dei costi storici nei calcoli. E il parere di **Maddalena Costa**, partner di **Sts Deloitte**.

Domanda. Come valuta i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate?

Risposta. Alcuni dubbi, sì, sono stati risolti ma talvolta purtroppo ponendo a carico dei contribuenti ulteriori oneri ed adempimenti anche documentali che possono risultare eccessivamente difficili da realizzare. Riteniamo poi importante sottolineare che da parte dell'Agenzia non vi sia stato nessun particolare chiarimento tecnico e operativo sulle modalità di adesione alla «voluntary nazionale» dato che tutte le attenzioni si sono concentrate sulla versione internazionale. Inoltre, sarebbe stato opportuno che pervenissero maggiori chiarimenti circa i casi in cui è sufficiente regolarizzare le violazioni delle persone fisiche senza coinvolgere le eventuali società residenti in Italia e quando invece è indispensabile ricorrere anche alla regolarizzazione di violazioni sul fronte nazionale coinvolgendo

soci e società. Non vi sono inoltre chiarimenti per i casi in cui la voluntary si scontra con problematiche successorie dei titolari dei conti oramai defunti.

D. A quali condizioni può convenire la voluntary disclosure rispetto, per esempio, all'istituto del ravvedimento operoso?

R. La voluntary disclosure sembra effettivamente l'ultimo appello per potersi regolarizzare, ancorché l'onere documentale sia veramente imponente. In alcune situazioni dove la violazione è specificamente individuata, potrebbe essere più agevole regolarizzare la situazione per il tramite dell'istituto del ravvedimento operoso, anche se tuttora esiste disparità di trattamento in punto sanzioni e termini di decadenza.

Va infatti ricordato che, stando al tenore della normativa e della circolare, sia la Svizzera sia Montecarlo sono ancora considerati Paesi black list e vengono, in via di deroga, assimilati ai Paesi White List «per i soli fini della adesione alla voluntary»: circostanza che comporta appunto che le sanzioni ed i termini di accertamento siano ridotti solo all'interno della procedura di voluntary ma non nel caso in cui il contribuente preferisca avvalersi del semplice ravvedimento operoso. Con la conseguenza che la voluntary potrebbe risultare più conveniente. La voluntary disclosure resta peraltro l'unica possibilità per chi non abbia presentato le dichiarazioni.



Maddalena Costa